



*A tutta la popolazione
del Comune di Lavizzara*

Ris. Mun. no. 436/2026 del 13.10.2026

Lavizzara, 15 ottobre 2026

Il Municipio di Lavizzara,

richiamati gli artt. 107 e 192 LOC e gli altri disposti di Legge applicabili, ha emanato
le seguenti disposizioni in previsione di possibili nevicate o gelate:

1. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
2. Durante le nevicate o anche in caso di rischio di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. **Il Municipio declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.**
3. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche di tegole paraneve o altri accorgimenti atti a evitare la caduta di neve o di lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. **I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.**
4. È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale e in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
5. Le cinte e i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario, il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali danni.
6. Ogni violazione delle citate ordinanze sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Per ulteriori specifiche si rimanda alle relative ordinanze comunali.

Certi di poter contare sulla collaborazione di tutti, porgiamo distinti saluti.

Per il Municipio
Il Sindaco
Gabriele Dazio

Il Segretario
Mattia Cavaliere